



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E
PESCA IN MARE

CODICE PROPOSTA N° 2020DG002588

Proponente

STEFANIA SACCARDI

Tipo Atto: Atto di Giunta / Delibera

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile: PAOLO BANTI

Estensore: Marco FERRETTI

Oggetto: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020-2021. MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

Indicazione Data Seduta: 29/12/2020

Allegati n°:0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005”;

Considerato che l’articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002 dispone come segue: “6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Visto il D.P.G.R. 48/r del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”

Richiamata la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021 inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 101085 del 10/03/2020, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;

Visto il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021 inviato da ISPRA di cui prot. 16518 del 20/4/2020, agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 18/05/2020 “Calendario venatorio 2020-2021”;

Ritenuto necessario specificare le modalità di svolgimento della caccia in braccata alla volpe nel mese di gennaio all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie, anche per limitare la presenza di tale predatore all’interno di questi istituti che hanno come finalità l’incremento della fauna selvatica e all’irradiazione nel territorio circostante delle specie in indirizzo (galliformi e lepre);

Considerato il periodo di fermo dell’attività venatoria durante l’inserimento della Regione Toscana in “zona rossa”;

Considerato il periodo di limitazione dell'attività venatoria durante l'inserimento della Regione Toscana in "zona arancione";

Considerata la problematica legata alla presenza di cinghiali nel territorio regionale toscano, con ingenti danni all'agricoltura e agli habit naturali e con disagi e pericoli che tali animali causano alla popolazione e alla circolazione stradale;

Considerato che per l'emergenza legata al virus COVID 19 le operazioni di controllo e contenimento della fauna selvatica previste dalla normativa vigente sono state minime nel periodo primaverile, con la conseguente concentrazione nella aree agricole;

Considerato che, come risulta dalle segnalazioni che pervengono agli Uffici, nonostante la diminuzione generale della specie nel territorio cacciabile, il numero dei cinghiali presenti nelle aree urbane appare aumentato a seguito del regime di protezione che opera in tali contesti;

Ritenuto di ampliare l'attività di prelievo del cinghiale in area vocata portando il termine del prelievo di caccia al cinghiale in braccata al 31 gennaio e in area non vocata attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza di caccia, iscritti all'ATC e abilitati al prelievo selettivo del cinghiale;

Visto l'art. 17 bis della Legge Regionale 3/94, recentemente modificato dalla legge regionale 15 luglio 2020 n. 61, che prevede che la Giunta regionale nelle zone di rispetto venatorio può autorizzare la caccia agli ungulati, alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza;

Considerato che le attività di prelievo degli ungulati all'interno delle zone di rispetto venatorio sono attualmente attive attraverso i piani di prelievo approvati con apposite delibere;

a voti unanimi

DELIBERA

1) il prelievo del cinghiale con la forma della braccata nelle aree vocate nei 15 Comprensori (ATC e Istituti faunistici privati) della Regione Toscana termina il 31 gennaio 2021;

2) di sostituire il punto 2.3 della Delibera n. 625 del 18/05/2020 "Calendario venatorio 2020-2021" con il seguente:

"il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis, comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 68 del 27/01/2020 e successive integrazioni. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale e ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza di caccia, iscritti all'ATC e abilitati al prelievo selettivo del cinghiale, nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;"

3) di sostituire il punto 1.9 della Delibera n. 625 del 18/05/2020 "Calendario venatorio 2020-2021" con il seguente:

"la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2021 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Nelle Aziende Faunistico Venatorie le squadre vengono

individuate dal titolare dell'istituto. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento;"

4) di sostituire il punto 4.2 della Delibera n. 625 del 18/05/2020 "Calendario venatorio 2020-2021" con il seguente:

"dal 9 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC e dai titolari delle Aziende Faunistico Venatorie;"

5) di autorizzare il prelievo alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza all'interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI